



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Cristina La Barbera, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2572/18 R.G. vertente

TRA

FLCGIL – FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA, SEGRETERIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. n. 93041420840), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Carmela Nicastro del foro di Palermo per procura in calce al ricorso;

RICORRENTE

E

LICEO SCIENTIFICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE R. POLITI (C.F. 8003890847) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

RESISTENTE

MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 4/2/2020 DEL SEGUENTE DISPOSITIVO:

ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,

- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, liquidate in complessivi € 2.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A.;



E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:

Con ricorso depositato in data 23 luglio 2018 la Federazione Lavoratori della Conoscenza, Segreteria Provinciale di Agrigento, ha proposto opposizione avverso il provvedimento del 10 luglio 2018 con cui il Tribunale di Agrigento, a definizione del procedimento avviato da essa ricorrente ai sensi dell'art. 28 Legge n. 300/70, aveva dichiarato inammissibile il ricorso nella sua fase sommaria con condanna della medesima ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Lamentava nell'atto introduttivo la parte ricorrente il carattere antisindacale della condotta posta in essere dall'amministrazione scolastica attraverso il diniego opposto alla indizione di apposita assemblea sindacale convocata dalla R.S.U. per la data del 26 gennaio 2018, chiedendo la condanna dell'amministrazione resistente alla cessazione del comportamento antisindacale denunciato.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria del 15 marzo 2019 si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, chiedendo il rigetto del ricorso.

Così ricostruiti i fatti di causa, si osserva che il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Va, innanzitutto, preso atto dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. sez. lav. 23 marzo 2006 n. 6429) - da cui questo Giudice non ritiene di doversi discostare - secondo cui la legittimazione all'esercizio della speciale azione di cui all'art. 28 Legge n. 300/70 spetta agli organismi locali delle associazioni sindacali che vi abbiano interesse, e non anche invece, alle R.S.A. costituite ai sensi dell'art. 19 Legge n. 300/70 nè alle R.S.U., quali organismi di rappresentanza sindacale unitaria, destinate a subentrare nelle medesime prerogative sindacali delle R.S.A., che sono, per converso, legittimate ad agire nelle forme ordinarie (cfr. Cass. sez. lav. 24 gennaio 2006 n. 1307).

E' bene evidenziare, in proposito, che le R.S.U. (così come le R.S.A.) pur potendo essere costituite ad iniziativa delle organizzazioni sindacali nazionali, che contribuiscono a comporne i posti, non possono, tuttavia, considerarsi una articolazione periferica territoriale delle medesime organizzazioni sindacali; e ciò in considerazione, per un verso, del fatto che alla formazione delle stesse R.S.U (così come delle R.S.A.) concorrono una pluralità di organizzazioni sindacali, con conseguente insussistenza di un legame e di un collegamento univoco a una determinata



organizzazione sindacale; nonché, per altro verso, in considerazione dell'assenza di un potere di coazione e/o di controllo da parte del sindacato sui singoli componenti delle R.S.U. che non assumono, pertanto, alcun obbligo di comportamento in conformità ai principi della corrispondente organizzazione sindacale a livello nazionale.

Orbene, nel caso oggetto di giudizio è pacifico che l'assemblea sindacale in contestazione fosse stata convocata dalla R.S.U., e non anche dalla organizzazione sindacale ricorrente, emergendo tale circostanza dalla documentazione versata in atti [cfr. doc. n. 1, 2 e 3 fascicolo parte ricorrente].

Irrilevante è, peraltro, l'osservazione di parte ricorrente circa la riconducibilità di uno dei componenti della R.S.U. alla propria organizzazione sindacale, stante la ontologica diversità e la conseguente non sovrapponibilità tra le due entità.

In definitiva, ne consegue la carenza di interesse ad agire in capo alla odierna parte ricorrente in ordine alla domanda volta a far valere il carattere antisindacale di una condotta riferibile non già alla stessa ricorrente, bensì alla R.S.U. presente all'interno dell'Istituto scolastico – che non è, peraltro, parte del presente giudizio – e che a tutela della lamentata lesione avrebbe dovuto, invece, proporre un'azione nelle forme del rito ordinario del lavoro, stante la riserva della speciale azione di cui all'art. 28 Legge n. 300/70 unicamente alle organizzazioni sindacali i cui interessi siano stati effettivamente lesi dalla condotta antigiuridica del datore di lavoro.

Il ricorso va, conseguentemente, rigettato.

Ogni altra questione posta all'attenzione di questo Giudice deve considerarsi assorbita.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (come modificati dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37).

P.Q.M.

Come in epigrafe.

Così deciso in Agrigento, 4 febbraio 2020

IL GIUDICE

Maria Cristina La Barbera



